DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 90/2007

del 6 luglio 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 54/2007 dell'8 giugno 2007 ([1]).

(2) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ([2]), è stato integrato nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 ([3]), del 9 dicembre 2004, con modifiche specifiche.

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 334/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ([4]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze ([5]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ([6]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ([7]),

([1]) GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 14.
([2]) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.
([3]) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.
([4]) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 39.
([5]) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 40.
([6]) GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3.
([7]) GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 0334**: regolamento (CE) n. 334/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007 (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 39).»;

2) dopo il punto 66p [regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 0335**: regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007 (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 40),

— **32007 R 0375**: regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3).»;

3) al punto 66q [regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 0376**: regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 334/2007, (CE) n. 335/2007, (CE) n. 375/2007 e (CE) n. 376/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.